DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2002

del 31 maggio 2002

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, qui di seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 45/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002 ([1]).

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano ([2]).

(3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2002,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 3 (ambiente) del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui al paragrafo 7.»;

2) ai paragrafi 5 e 6 le parole «programma d'azione» sono sostituite dalla parola «azioni»;

3) al paragrafo 6 le parole «Comitati CE» sono sostituite dalla parola «organismi»;

4) il testo, ma non il trattino, del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«I seguenti atti comunitari, nonché gli atti comunitari derivati, sono oggetto del presente articolo:

a) atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2001:»;

([1]) GU L 154 del 13.6.2002, pag. 34.
([2]) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1.

5) Dopo la lettera a) del paragrafo 7 è inserito il testo seguente:

«b) atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2002:

— **32001 D 1411**: decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.